



CHE APPROVA IL TESTO UNICO DI LEGGE SULL'AMMINISTRAZIONE E SULLA CONTABILITA' GENERALE DELLO STATO

Art. 50

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL REGIO DECRETO 18 NOVEMBRE 1923, N. 2440

Nessun mandato a disposizione potra' essere spedito per una somma maggiore di lire 30,000. (9) (10) (11)

Versione in vigore dal 10 novembre 1921 secondo Normattiva, non più in vigore dal 23 novembre 1923 · versione 11

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Che approva il Testo unico di legge sull'Amministrazione e sulla Contabilita' generale dello Stato
Estremi	Regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016
Titolo	II — Della Contabilità generale dello Stato. Capitolo I. - Disposizioni generali
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 20 marzo 1884

NOTE DI AGGIORNAMENTO

(9) Il Regio D.L. 4 gennaio 1920, n. 11, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il limite di somma stabilito dall'art. 50 del testo unico della legge 17 febbraio 1884, n. 2016 (serie 3ª), e' elevato a cinque milioni per i mandati a disposizione degli intendenti di finanza, destinati al pagamento delle indennita' liquidate a titolo di risarcimento dei danni di guerra ed al pagamento delle anticipazioni in danaro sulle indennita' stesse".

(10) La L. 10 aprile 1921, n. 420 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Il limite massimo di lire 30.000 stabilito dall'art. 50 della legge 17 febbraio 1884, n. 2016, per l'emissione dei mandati a disposizione, e' elevato a lire 80 000 per i mandati da emettersi dal Ministero dell'istruzione pubblica a favore dei funzionari incaricati del pagamento delle retribuzioni, delle indennita', delle mercedi, dei compensi dovuti al personale, non che delle spese in genere relative ai servizi dipendenti dal Ministero medesimo".

(11) Il Regio D.L. 20 ottobre 1921, n. 1491 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il limite massimo di somma stabilito dall'art. 50 del testo unico della legge 17 febbraio 1884, n. 2016 (serie 3ª) e' elevato a 10 milioni per i mandati a disposizione degli Intendenti di finanza e dei direttori di finanza, destinati al pagamento delle indennita' liquidate a titolo di risarcimento dei danni di guerra ed al pagamento di anticipazioni in danaro sulle indennita' medesime".

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/che-approva-il-testo-unico-di-legge-sull-amministrazione-e-sulla/art-50-provvedimento-abrogato-dal-regio-decreto-18-novembre-1923-n-2440/versione/11>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it